

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'interpello sui nuovi investimenti chiarisce i presupposti della S.O.

di Alessandro Bonuzzi

Con la [risoluzione n. 4/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate rende pubblica la propria posizione interpretativa resa in risposta al **primo interpello sui nuovi investimenti**.

Al riguardo, si ricorda che l'interpello sui nuovi investimenti è stato introdotto dall'[articolo 2 del cd. decreto internazionalizzazione](#). La sua **funzione** è quella di fornire una consulenza tributaria alle imprese che intendono effettuare **investimenti** in Italia:

- di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro e
- che abbiano significative e durature ricadute occupazionali.

Con l'interpello queste imprese possono rappresentare al Fisco italiano il relativo **piano di investimento** al fine di conoscerne il **trattamento fiscale**.

Quando l'interpretazione resa nella risposta è di **interesse generale**, la norma ne prevede la **pubblicazione** da parte dell'Agenzia.

Ebbene, proprio in ragione del disposto di legge, è stata divulgata la risoluzione di ieri che chiarisce alcuni aspetti rilevanti ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**Iva** di un **piano di investimento**. L'iniziativa coinvolge **3 società** appartenenti allo **stesso gruppo multinazionale**:

- la società Alfa, con sede legale in Italia;
- la società consociata Beta, con sede legale in uno Stato estero (Stato B);
- la società controllante Gamma, con sede in un altro Stato estero (Stato C).

Il progetto prevede la produzione di alcuni prodotti presso lo stabilimento della società italiana (Alfa) e la creazione di un **centro di immagazzinamento** per la distribuzione dei prodotti realizzati nei vari stabilimenti del gruppo.

Nello specifico, in relazione al profilo delle imposte su redditi, **si chiede conferma** che la creazione di un **centro di immagazzinamento e di distribuzione** in Italia di **Beta**, gestito da un fornitore di servizi logistici professionale, non comporti la presenza di una sua **stabile organizzazione** in Italia, atteso che:

- saranno ivi immagazzinati **prodotti finiti di proprietà** di Beta sino all'atto della loro

estrazione e distribuzione;

- **non** vi saranno custoditi prodotti finiti di proprietà di **società diverse da Beta**;
- tutt'alpiù Alfa potrebbe stipulare con l'operatore logistico che gestirà il centro un **separato contratto** di servizi per la gestione dei propri prodotti.

Inoltre, viene precisato che le **attività di vendita** dei prodotti custoditi nel centro di immagazzinamento italiano saranno svolte, da parte di Beta, **al di fuori dell'Italia**.

Al fine di fornire adeguata risposta, l'Agenzia nella risoluzione fa riferimento a quanto previsto, sia dall'**articolo 5 della Convenzione Italia-Stato B** (di residenza di Beta), sia dal **Commentario OCSE**, tanto per ricordare le ipotesi nelle quali sussiste una **stabile organizzazione materiale** che i casi in cui la presenza di una sede fissa di affari è, invece, **esclusa**.

L'Ufficio, poi, conclude l'analisi affermando che **non** si configura in Italia una **stabile organizzazione materiale** di Beta se nel centro di immagazzinamento/deposito, al contempo:

- siano depositati, esposti o consegnati **solo** prodotti di **sua proprietà**, come dovrebbe avvenire nei fatti;
- **non** vengano svolte **attività diverse** da quelle di "*deposito, di esposizione o di consegna di merci*".

Diversamente, si configurerebbe una stabile organizzazione materiale nel caso in cui nella sede fissa italiana Beta svolgesse anche:

- un'attività di "*deposito, di esposizione o di consegna di merci*" di **proprietà di altre imprese**, quale ad esempio Alfa, o
- un'attività commerciale di **raccolta** degli **ordini** o di **vendita** dei propri prodotti.

Per quanto riguarda l'ipotesi della **stabile organizzazione personale**, la risoluzione si limita a precisare che essa sembrerebbe escludersi poiché non si ravvisa "*alcun soggetto in Italia – diverso da un agente indipendente operante nella propria ordinaria attività (sia sotto il profilo economico, che giuridico)*" – che **avrà "il potere di concludere contratti in nome di Beta o di vincolarla o rappresentarla di fronte ai terzi"**.

Dopo aver fornito tutte queste indicazioni, l'Agenzia chiude la disamina quasi **svincolando** il parere reso dal caso concreto, lasciando così la questione in sospeso. Ciò alla luce del fatto che il centro di distribuzione è di **futura realizzazione** e che, pertanto, le condizioni descritte, necessarie per scongiurare la presenza di una stabile organizzazione di Beta in Italia, **non sono state verificate** durante l'attività **istruttoria**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)